

## RELAZIONE DI MINORANZA - ON. ANNA PAOLA CONCIA

Caro Presidente, Caro Ministro, Cari colleghi e Colleghe,

Per la seconda volta in questa legislatura, questo provvedimento approda in Aula. Dopo la bocciatura del 13 ottobre 2009, determinata da una pregiudiziale di costituzionalità, sono stati ripresentate due proposte di legge : Soro (pd) e Di pietro (idv), che recepivano le pregiudiziali di costituzionalità, riavviando l'esame in Commissione Giustizia il 10 dicembre 2009.

Quasi un anno dopo, Il 9 novembre 2010, ho presentato una proposta di testo unificato alla luce della discussione in commissione e della riunione informale con le associazioni omosessuali e transessuali.

L'articolo 1 di quel testo unificato era diretto a introdurre, attraverso due diversi interventi normativi nel codice penale, una circostanza aggravante volta ad aumentare la pena quando delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore, contro la personalità individuale, contro la libertà personale, contro la libertà morale e contro l'inviolabilità del domicilio sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Il testo alternativo contenuto nella relazione di minoranza corrisponde sostanzialmente alla proposta di testo unificato da me presentato come relatrice, oggetto di una approfondita istruttoria legislativa in Commissione, anche attraverso numerose audizioni.

Rispetto al testo unificato vi è però una importante novità che comunque avevo già sottoposto alla Commissione presentando l'emendamento 1. 10., dopo che la proposta di testo unificato era stata respinta.

Come ho avuto modo di spiegare in Commissione, rispetto alla proposta di testo unificato l'emendamento 1.10 è una aggiunta che ho voluto fare non tanto perché vi sia una oggettiva esigenza giuridica quanto piuttosto per venire incontro per l'ennesima volta alle perplessità di natura costituzionale – che non condivido - suscitate da alcuni gruppi.

L'aggiunta estende l'applicazione delle aggravanti ai casi in cui i reati richiamati siano stati commessi in ragione del sesso, dell'età ovvero della disabilità della persona offesa.

Con queste aggiunte ho tentato di superare tutte le obiezioni - a mio parere infondate - di coloro che sono contrari alla legge sul'Omofobia e Transfobia perché non sarebbe ragionevole, secondo l'articolo 3 della Costituzione, prevedere una aggravante che faccia riferimento a reati commessi contro una sola categoria di soggetti discriminati, lasciando scoperte altre categorie similmente discriminate.

Nell'emendamento ho quindi aggiunto tutte le categorie di soggetti inserite nell'art 19 paragrafi 1 e 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) anche se - come spiegherò dopo- CIÒ è pleonastico. Ma la commissione, con evidente incoerenza, ha bocciato anche questo emendamento estensivo.

Onestamente, dopo quasi mille giorni che è all'Odg. MILLE! e tanti tentativi da parte mia di mediazione, l'impressione è di avere davanti un muro di gomma. Per ogni soluzione offerta alle obiezioni sollevate, se ne sono sollevate di nuove.

Riassumo tutti gli ostacoli che ho cercato di superare. Accantonato il reato di opinione perché bocciato, l'obiezione è diventata la nozione di orientamento sessuale. Quando questa nozione è stata espunta con la diversa formulazione proposta (cioè omofobia e transfobia), l'obiezione è diventata l'irragionevolezza della ridotta applicazione dell'aggravante alla sola omofobia e transfobia. Superato ciò con l'estensione dell'aggravante ad altre categorie dei soggetti (discriminati per età, sesso ovvero disabilità) ora il problema è l'esatta corrispondenza con l'articolo 19 del trattato. Il muro di gomma resiste, assumendo sempre nuove forme.

Una delle novità dell'ultima ora sarebbe l'esigenza di tutelare la privacy della vittima del reato, che potrebbe avere interesse a non rendere manifesta attraverso un processo la propria omosessualità. Si dice addirittura che l'aggravante determinerebbe l'esigenza di verificare in sede processuale se la vittima sia realmente omosessuale o transessuale. Tutto ciò è sconvolgente?. È a tutti ben chiaro che la ratio dell'aggravante è quella di punire il movente di un soggetto che commette un reato in ragione della presunta condizione umana di una persona. Con la nuova aggravante non si vuole tutelare l'omosessuale in quanto omosessuale, ma si vuole punire un soggetto che delinque solo in quanto ritiene di avere innanzi a sé una persona diversa da lui e quindi inferiore. Che la vittima sia o non sia omosessuale o transessuale è del tutto irrilevante.

Il muro di gomma ha assunto forme paradossali quando in Commissione esponenti della maggioranza hanno criticato l'uso della nozione di omosessualità e transessualità, ritenendo migliore quella di "orientamento sessuale" prevista all'art 19 paragrafi 1 e 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Obiezione paradossale in quanto proprio la nozione "orientamento sessuale" era stato oggetto della loro precedente pregiudiziale di costituzionalità. La mia sensazione che la maggioranza volesse procedere all'indietro invece che verso l'approvazione di un testo condiviso ha avuto qui una conferma molto esplicita.

Cari colleghi, non vi nascondo la mia indignazione. Stiamo parlando della vita e della incolumità di migliaia di cittadini e cittadine che hanno il diritto di essere salvaguardati giuridicamente dalla violenza e dalla discriminazione perché sono purtroppo minoranze esposte al pregiudizio. Ma nello stesso tempo contribuiscono al bene di questo paese come tutti gli altri, e come tutti gli altri lavorano e pagano le tasse.

Eppure la Commissione ha respinto qualsiasi mia proposta per tutelarli. Questa è la ragione per cui mi sono dimessa e oggi sono relatrice di minoranza con grande dispiacere perché a parer mio ci sarebbero state le condizioni per arrivare in Aula con una proposta condivisa.

Un testo condiviso che possa arginare il fenomeno continua ad essere a mio parere un obiettivo raggiungibile, e continuerò a perseguirlo tenacemente e generosamente insieme al mio Partito.

E' qui in Aula, davanti al paese, che potremo davvero capire se le obiezioni ai diversi testi sottoposti alla Commissione siano tecnico-giuridiche o siano invece di altra natura.

Se la contrarietà è **PROPRIO UN** testo che tratti di tutela penale di persone omosessuali o transessuali, **QUALUNQUE ESSO SIA**, dovrà essere chiaramente esplicitata senza ambiguità e prendendosene tutta la responsabilità.

Quello che in molti non vogliono vedere è che approvando questo provvedimento noi daremo finalmente attuazione all'art 19 paragrafi 1 e 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), cosa a cui l'Italia e' obbligata, perché il Trattato è stato ratificato da questo Parlamento ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, con unanimità di consensi.

Quei paragrafi prevedono infatti l'introduzione di norme per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Va detto pero' che su alcuni di questi soggetti esistono già forme di tutela: oltre che nella legge Mancino, nel recente pacchetto sicurezza (legge n. 94 del 2009). Come esistono aggravanti a tutela di soggetti deboli vittime di reati, come minori, anziani e disabili (articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e articoli 61, numeri 5) e 11-ter), e 609-ter, numero 5-bis), del codice penale.

E' chiarissimo quindi che gli unici soggetti che nel nostro ordinamento sono tagliati fuori da qualsiasi forma di tutela, **GLI UNICI**, sono appunto gli omosessuali, i transessuali e i soggetti discriminati in base al sesso. Nonostante il trattato ci obblighi a tutelarli.

Così come per l'aggravante prevista dalla legge Mancino, con la quale le connessioni sono evidenti, anche per questa nuova aggravante si prevede la deroga al meccanismo del bilanciamento delle circostanze, stabilendo che questa debba comunque essere applicata e che le attenuanti operino dopo che la pena sia stata aumentata.

Nell'art 2, per finalità rieducative, si è previsto che qualora ricorra la circostanza aggravante la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Ritengo che si tratti di una previsione che rispecchi pienamente la ratio del provvedimento, perché dietro l'odio del diverso c'è il pregiudizio che nasce proprio dalla non conoscenza dell'altro.

Care colleghe e cari colleghi, in conclusione voglio ricordare a tutti che il Presidente della Repubblica per il secondo anno nella giornata internazionale contro l'omofobia ha sollecitato in modo inequivocabile il parlamento a legiferare su questo allarmante fenomeno sociale.

Questa legge INFATTI oltre a sanzionare comportamenti evidentemente antisociali ha un compito ben preciso: essere indicatore di un'idea di società rispettosa di tutti e inclusiva.

Chiedo quindi a tutti un gesto di responsabilità istituzionale: perché questa legge non è di destra né di sinistra.

Una legge che argini l'odio è una legge intorno alla quale si deve riconoscere tutto un paese, se è un paese civile.

Uno Stato CIVILE E DEGNO è quello che non umilia i suoi membri.

E noi dobbiamo essere degni di rappresentare questo paese e i tutti suoi cittadini.